

XLVII

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1897

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Congedi* — Si procede all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge ieri approvati per alzata e seduta — Si lasciano le urne aperte — Si discute il disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 94) — Parlano nella discussione generale i senatori Piola, Negri ed il ministro guardasigilli — Replicano i senatori Piola e Negri — Rispondono il ministro guardasigilli ed il relatore senatore Majorano-Calatabiano — Il presidente dichiara chiusa la discussione generale — Si approva senza discussione, l'articolo 1° con la relativa tabella A e la tabella B annessa all'articolo 2, fino al capitolo 32 incluso — Il senatore Serafini parla sul capitolo 33 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto: « Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi a divinis — Gli risponde il ministro guardasigilli — Approvansi il capitolo 33 e i successivi fino al 36 — Parlano sul capitolo 37 relativo alle decime, i senatori Serafini e Pecile ed il ministro guardasigilli — Approvansi il capitolo 37 e senza discussione si approvano i successivi capitoli, i residui stati di previsione, e si rinvia il progetto allo scrutinio segreto — Il senatore Mariotti rinunzia a svolgere una sua interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se e quando sarà pubblicato, per decreto reale, il testo unico della legge comunale e provinciale autorizzato dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1894, appagandosi di una dichiarazione del presidente del Consiglio — Il presidente proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato » (n. 91); « Leva militare marittima sui nati nel 1877 » (n. 93); « Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria » (n. 89); « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 » (n. 76); « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 88); « Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno » (n. 79); Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia » (n. 87), che risultano tutti approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 25.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia, il presidente del Consiglio, il ministro della guerra, il ministro degli affari esteri e il ministro Codronchi.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, i senatori: D'Arco di un mese, Di Marzo sette giorni, Ruffo-Bagnara quindici giorni, Ruspoli otto giorni, Fiano venti giorni, Doria Pamphili venti giorni, Gagliardo venti giorni, Luchini cinque giorni, Faldella un mese, Lampertico dieci giorni, Puccioni Piero venti giorni, Visconti di Modrone un mese, Riberi dieci giorni, Bombrini e Cappelli venti giorni, La Russa, Strozzi, Di Blasio, Polvere, Rossi Gerolamo e D'Alì di quindici giorni: per motivi di salute, i senatori: Saladini di un mese, De Cristoforo di quindici giorni, Tedeschi, Ramognini, De Mari, Tranfo, Melodia, Casati, Consiglio, Rossi Angelo, Saluzzo, Trivulzio e Di Sortino di un mese; per motivi d'ufficio i senatori: Sangiorgi di un mese, Righi di quindici giorni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie o di merci di proprietà dello Stato (N. 91);

Leva militare marittima sui nati nel 1877 (N. 93);

Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria (N. 89);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 76);

Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno (N. 79);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 88);

Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia (N. 87).

Faccio osservare che i due progetti per maggiori assegnazioni si voteranno in una sola coppia d'urne.

Prego di procedere all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97 ».

Prego si dia lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, DI PRAMPERO legge: (V. *Stampato* N. 94).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Piola ha facoltà di parlare.

Senatore PIOLA. Signori senatori. Parecchie volte, nell'occasione della discussione di questo bilancio, fu sollevata dal Parlamento la questione della legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica; e ciò avvenne anche lo scorso anno nella Camera dei deputati coll'attuale ministro guardasigilli; il quale alle sollecitazioni che gli vennero fatte in proposito da parecchi deputati rispose che, a suo giudizio, una simile questione non è ancora matura.

Per verità nell'anno 1890, quando si votò la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, l'onorevole senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale del Senato per quel disegno di legge, prese atto a nome del Senato di un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati

nella tornata del 3 luglio di quell'anno, e concepito così:

« La Camera invita il Governo a dare esecuzione all'art. 18 della legge 13 maggio 1871, ed a provvedere alle condizioni del basso clero ».

Pare adunque che il senatore Costa giudicasse allora abbastanza matura una simile questione, dal momento che solennemente si associava ad un invito al Governo per risolverla.

Dopo i sette anni passati da allora a qui, essa gli è diventata acerba; tanto che bisogna concludere che per una questione come questa, il passar degli anni, invece di procurare la maturanza, produca l'effetto contrario; e riesce quindi impossibile immaginare quando, a giudizio dell'onor. Costa, questa maturanza potrà essere raggiunta. Ma è inutile cozzare contro la volontà del Governo. E quindi la nostra promessa legislativa, i replicati ordini del giorno votati dal Parlamento e accettati dal Governo, i lavori delle Commissioni nominate apposta, tutto questo noi siamo ridotti a doverlo considerare come un nulla, con poco onore per la nostra condotta politica, e a dire di questo disegno di legge: *nec nominetur in nobis*.

Limitiamoci quindi alla questione del Fondo pel culto, del quale appunto abbiamo davanti il bilancio: questione che è diversa da quella dell'ordinamento della proprietà degli enti ecclesiastici conservati, mentre il Fondo del culto è invece un fondo che raccoglie il patrimonio degli enti soppressi.

Ora io penso che questo Fondo per il culto sia una pietra di scandalo, che bisognerebbe risolversi a togliere di mezzo. Il Governo attuale il quale si propone di riparare agli scandali, e di introdurre la giustizia e la moralità nella pubblica amministrazione, dovrebbe entrare in quest'ordine di idee, e questa questione almeno considerarla come matura.

Non farò la storia di tutte le spogliazioni a cui lo Stato ha sottoposto il Fondo per il culto. Mi basti dire che lo ha sempre considerato come un terreno da sfruttare a man salva.

Fino dal 1891 esso si è fatto dare da quel Fondo un contributo di 3 milioni all'anno, come acconto di ciò che gli spetta sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresses; contributo che fu poi elevato alla somma di tre mi-

lioni e mezzo, ed infine alla somma di quattro milioni.

Ora, questo, mi si permetta di dirlo, è, a mio avviso, un cumulo di ingiustizie. Poichè lo Stato prende acconti sui suoi tre quarti del patrimonio religioso regolare, si è chiesto ripetutamente che si conceda altrettanto ai Comuni pel quarto che spetta a loro su quel patrimonio. A ciò il Governo ha opposto le disposizioni dell'art. 35 della legge del 1866, e cioè che quell'acconto non si deve dare se non dopo estinte, o quasi, le pensioni, e ricostituito il patrimonio consumato.

Ma queste condizioni hanno da valere solamente contro i Comuni, mentre non valgono per lo Stato?

Questo stesso fatto poi dell'acconto che lo Stato si fa dare portando via tutti gli avanzi di rendita del Fondo, impedisce questa ricostituzione del patrimonio, la quale si fa appunto cogli avanzi di rendita; anzi fa consumare al Fondo per il culto dell'altro patrimonio. E difatti nel bilancio che noi abbiamo davanti, vediamo: Esazioni di capitali per 1,700,000 lire, e reintegro di capitale per sole 900,000 lire. Dunque una diminuzione di capitale per ottocentomila lire. Una bella maniera di ricostituzione del capitale! Il dire quindi ai Comuni: Per avere il fatto vostro dovete aspettare che il patrimonio sia ricostituito; e nello stesso tempo impedire questa ricostituzione, è una condotta che mi astengo dal qualificare.

Sulla somma di questi acconti, che oramai supera la ventina di milioni, non si corrisponde al Fondo del culto nessun interesse; il quale interesse, se fosse stato lasciato al Fondo per il culto, avrebbe contribuito, insieme col capitale, a questa benedetta ricostituzione del patrimonio. Ecco quindi un nuovo allontanamento di questa ricostituzione, ed una nuova spogliazione del Fondo per il culto.

Inoltre, questi acconti che lo Stato si fa dare, non sono presi solamente sugli avanzi delle rendite del patrimonio regolare, ma sono presi sugli avanzi delle rendite complessive del Fondo per il culto...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No, no, è completamente separato il patrimonio.

Senatore PIOLA... Ma nel bilancio non vedo questa distinzione. Io vedo 3,200,000 lire di avanzi di rendita complessiva, contrapposti ai

4,000,000 che lo Stato si prende, e che si compiscono adoperando ottocentomila lire dei capitali delle affrancazioni...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. È nello stato patrimoniale questo.

Senatore PIOLA... Ma nel conto degli avanzi di rendita sta il fatto, che con quelli del patrimonio regolare si compenetrano quelli del patrimonio secolare, e la rendita della quota di concorso. Ora su questi altri due redditi, nè lo Stato, nè i Comuni non hanno diritto alcuno.

Queste rendite dovrebbero essere riservate per quell'ulteriore aumento delle congrue parrocchiali, tanto invocato anche dalla rappresentanza elettiva, e che noi abbiamo formalmente promesso colla nostra legge del 30 giugno 1892, la quale a questo modo non può avere esecuzione.

Non pare al Governo che sarebbe ora di finirla, e di venire ad una liquidazione immediata del Fondo per il culto?

L'onorevole ministro disse in qualche occasione che questo Fondo ha ancora una missione da compire. Sarà benissimo, ma il fatto è che non gliela si lascia compire; senza poi contare che è una missione alquanto costosa, perchè, sopra un'entrata complessiva, fra ordinaria e straordinaria, di 22 milioni, le sole spese di amministrazione portano via un milione e mezzo. Domando poi quanto tempo ci vorrà perchè questa così detta missione sia compiuta, massime nel modo come le cose vanno. Per questo io dico che converrebbe liquidare addirittura quello che c'è.

Ma ci sono le continue prese di possesso.

E non pare al Governo che, dopo trenta anni, sarebbe ora di finirla anche colle prese di possesso, e lasciare in pace gli attuali possessori?

Nella relazione del 1895 di quel valentuomo che è l'attuale direttore del Fondo per il culto, a proposito di queste prese di possesso si legge:

« Il risultato dimostra essere inesauribile la materia, la quale offrirà proficuo lavoro per molti più anni ancora di quanti ne siano già trascorsi dalla data delle leggi di soppressione ».

Io confesso che provo un senso di spavento davanti ad una simile prospettiva.

E nella citata relazione è detto insieme: « Si giunge all'accertamento degli enti passibili delle prese di possesso per mezzo di de-

nunzie provenienti da terze persone le quali perciò esigono adeguato compenso ». Vedono i miei onorevoli colleghi che noi abbiamo i delatori prezzolati della proscrizione.

D'altra parte i funzionari demaniali, in forza di ingiunzioni ricevute, si applicano a frugare nei patrimoni delle Chiese e delle Opere pie per vedere se le istituzioni di culto incorporate in quei patrimoni, presentino quel carattere di ente autonomo che le sottopone alla presa di possesso; carattere di cui la giurisprudenza della Corte suprema ha molto esteso il senso nell'interesse del fisco; e trovatolo, distaccano quegli enti dai patrimoni a cui sono uniti già da vari anni, e li danno in mano al demanio. In mancanza di enti vivi da ammazzare e spogliare, si scoprono le tombe per spogliare i cadaveri.

Per tutto questo io direi: finiamola. Le nostre leggi di soppressione possono avere la loro giustificazione nella ragione delle pubbliche necessità; ma dopo trent'anni dalla data di quelle, io invocherei una buona parola di legge, la quale dicesse: quello che si è preso si è preso, e basta.

Dopo di ciò, bisognerebbe rinunciare alla ricostituzione del patrimonio del Fondo per il culto.

Aspettare chi sa quanti anni per spartire di più, e spartire meno, ma a dirittura, mi pare che torni lo stesso.

Secondo la citata relazione della direzione del Fondo per il culto, il calcolo separato della consistenza dei due patrimoni, regolare e secolare, sarebbe compito, o vicino ad esserlo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Compito.

Senatore PIOLA. Tanto meglio. È facile quindi accertare quella parte su cui hanno diritto lo Stato e i Comuni, e quell'altra che è destinata all'adempimento degli oneri di culto, imposti all'Amministrazione dalle nostre leggi di soppressione.

Quella prima parte si potrà dividerla subito tra lo Stato e i Comuni; compensando lo Stato quanto esso si è già preso a conto di quella, ed accollando in proporzione allo Stato ed ai Comuni i pesi perpetui e temporanei che gravano ancora su quel patrimonio.

Il gruppo di milioni di cui lo Stato, a questo modo, verrebbe addirittura al possesso, giova

sperare che esso lo adoprerebbe per estinguere un qualche suo debito, invece di mangiarcelo, come fa, a tre o quattro milioni all'anno, nel suo bilancio ordinario. I Comuni poi rimarrebbero soddisfatti delle loro giuste ragioni, ed equiparati ai Comuni privilegiati della Sicilia.

In quanto al patrimonio secolare, invece di creare un altro ente a cui assegnarlo, lo si potrebbe ripartire, con equi criteri, tra gli Economati generali, i quali già posseggono ed amministrano un patrimonio proprio, accollando a quelli i relativi pesi, perpetui e temporanei.

Agli stessi Economati converrebbe attribuire i proventi della quota di concorso, incaricando quelli dei supplementi di congrue ai parrochi e dei sussidi alle chiese, incarichi del resto affatto conformi alla natura di quelle istituzioni, tanto per il decreto del 1860 che le ha create, come per l'art. 6 della nostra legge del 15 agosto 1867.

Allora si può credere che ci sarebbe il modo di effettuare davvero quell'ulteriore miglioramento delle congrue parrocchiali, il quale ora si riduce ad una vana promessa con cui si cerca di coprire degli atti che ne rendono impossibile l'adempimento.

In quanto agli Economati generali, non si tratterebbe per adesso che di farli funzionare bene, cosa, del resto, di cui l'onor. ministro si occupa.

Quando verrà quella benedetta legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui il Governo non vuol sapere, allora sarà la volta della liquidazione degli Economati generali. Ma questa terra promessa io non arriverò a vederla.

Senatore NEGRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore NEGRI. Io confesso, o signori, d'aver avuto molte volte la tentazione di prendere qui in Senato la parola intorno alla questione ecclesiastica, perchè mi pareva che nessuna sede fosse più opportuna di questa illustre assemblea per una discussione che chiarisse i termini del grave ed oscuro problema.

Ma io fui sempre trattenuto dal farlo dalla impressione che il nostro mondo politico e parlamentare non desiderasse questa discussione e che esso fosse ancora nella convinzione che non ci sia nulla di meglio a fare del non prendere nessuna deliberazione essenziale, del non prendere nemmeno nessun provvedimento che

dia troppo negli occhi, lasciando che l'acqua corra per la sua china, così da metter foce nel gran mare dell'indifferenza italiana.

Ma io debbo dire che il discorso del senatore Piola, il quale, colla competenza che gli è data dal grande amore e dal lungo studio con cui ha meditata questa questione, ne ha toccato uno dei tasti più dolorosi, mi dà l'ardire di agitarla per un momento, malgrado che l'ora del tempo e la stagione non dolce mi sconsigliano dal farlo.

Pensiamo anche o signori, che il non ricordare mai una grave questione potrebbe ridurre i legislatori e gli uomini politici nella condizione di quegli operai dei quali si è tanto parlato giorni addietro nel Senato i quali, rimanendo sempre vicini ad una macchina senza riflettere ai pericoli che la macchina contiene, finiscono un giorno per esser vittime della loro disattenzione.

D'altra parte, o signori, il pensarci su, ad una questione, soprattutto quando la questione è tanto grave e tanto complessa, è ancora il miglior modo per prepararsi a scioglierla, arrivato che sia il momento opportuno.

Io dunque confido che le domande e le proposte così precise del senatore Piola, e anche le mie preghiere, possano indurre il Governo e l'onor. ministro a fare qualche dichiarazione, la quale venga a gittare un po' di luce sulle intenzioni e sulle idee che li guidano.

Permettetemi dunque, o signori, qualche breve parola per chiarire il mio modo di pensare in questa gravissima questione. Ogniqualvolta io rifletto alla politica ecclesiastica italiana a me pare che essa si sia sempre ispirata a due illusioni, non confessate ma latenti e potentemente efficaci.

La prima illusione è quella che si possa venire ad una conciliazione aperta e dichiarata col Vaticano; la seconda illusione è che si possa arrivare a qualche risultato concreto, affrontando il Vaticano stesso, onde averne ragione in aperta battaglia. Queste due illusioni si sono alternate nel quarantennio della vita italiana, hanno creato intorno a noi una folla di fantasmi, ci hanno turbato la serenità dell'osservazione e ci hanno impedito di formarci un esatto concetto della realtà dei termini del problema. Io ho detto che queste due illusioni si sono alternate, ma forse la mia frase non ri-

sponde al vero; sarebbe più rispondente al vero il dire che queste due illusioni si sono assai spesso riunite e confuse in ognuna delle varie incarnazioni per cui è passato il Governo del nostro paese; cosicchè è avvenuto talvolta che qualche ministro, il quale combatteva apertamente il Vaticano, desiderava e sperava di poterselo conciliare.

Il capitolo dei rapporti fra l'Italia nuova e la Chiesa romana sarà certo uno dei più interessanti che potranno leggere i posteri lontani, poichè nessun capitolo potrà mettere in luce più evidente le contraddizioni immanenti, le quali formano la trama della vita e degli individui e dei popoli.

La illusione della conciliazione, a mio parere, proviene da un impulso generoso di sentimento, piuttosto che da un preciso e sicuro apprezzamento del problema.

In primo luogo l'era degli accordi fra lo Stato e la Chiesa, dedotti per contratto, l'era, dirò con una sola parola, dei concordati, a me pare sia decisamente passata, perchè la società moderna non può certo rinunciare a nessuna delle sue aspirazioni, non può certo rinunciare all'uso del libero pensiero, e, d'altra parte, l'autorità ecclesiastica non può, a sua volta, rinunciare a nessuna di quelle prerogative che costituiscono per lei un diritto legittimo e riconosciuto. Però, presso gli altri paesi, sia laddove esiste un concordato antico, sia dove non esiste, si è pur venuti ad un *modus vivendi* fra lo Stato e la Chiesa, il quale permette la contemporanea convivenza delle due forze, e così noi vediamo la Chiesa riconoscere e rispettare, in Francia, una repubblica macchiata di miscredenza; vediamo, in Ungheria, la Chiesa, dopo una larva di resistenza, finire per acconciarsi a delle leggi che profondamente la offendevano. Ma, in Italia, o signori, la posizione è estremamente più delicata e più complessa, ed io non credo che la Chiesa romana potrà mai rinunciare alla sua posizione di resistenza dichiarata e aperta.

L'Italia nuova si è costituita appropriandosi le provincie del Papa e insediandosi nella sua capitale, e, per tal modo, essa ha dato al Papa la posizione apparente di vinto e di vittima.

Ora, se questa posizione fosse di danno al Papato, non sarebbe difficile all'Italia, mercè opportune e larghe concessioni, mitigare il danno e togliere i lamenti, ma il vero è, o si-

gnori, che questa condizione di vinto e di vittima non solo non è stata di danno, ma è stata di grande vantaggio al Papa, il quale per essa ha potuto infondere nel Cattolicesimo un nuovo alito di vita. Credete, infatti, possibile che un Pontefice, il quale fosse rimasto sovrano temporale e avesse esercitato liberamente la sua potenza, avrebbe potuto permettere che l'istituzione religiosa da lui dipendente dimostrasse quella simpatia al movimento di riforme sociali o socialistiche, che oggi dimostra la sinistra del Cattolicesimo? Credete forse che un Pontefice, sovrano temporale, avrebbe potuto emanare l'enciclica *Rerum novarum*? No certamente.

E non si dica che il Papa, riconciliatosi coll'Italia, e dopo aver riacquistata una posizione di apparente tranquillità, potrebbe continuare con eguale efficacia in quell'indirizzo. No, perchè a lui l'efficacia viene appunto dalla sua posizione di oppresso e di sofferente. Il Cristianesimo è una religione sublime, nella quale è forte il debole: noi abbiamo ridato al Papa ed al Cattolicesimo, che si era allontanato dal Cristianesimo, un'apparente debolezza, ed in tal modo lo abbiamo reso fortissimo. Qui sta, non la sola, ma una delle cause più efficaci di quel fenomeno inaspettato, pel quale noi assistiamo ad un rifiorimento del Cattolicesimo, alla fine di un secolo che era stato, per tutto il suo corso, per eccellenza, critico e positivista.

Se il Papa si riconciliasse coll'Italia e fosse riposto, come dissi, in una condizione di tranquilla prosperità, io credo che egli perderebbe in Europa assai più di quanto guadagnerebbe in Italia.

Ciò ben sentono la Curia romana ed il partito intransigente i quali, sebbene convinti, come ogni persona ragionevole a questo mondo, che un ritorno al passato è assolutamente impossibile, pur respingono ogni più lontana idea di conciliazione, perchè sentono che sarebbe un calcolo sbagliato. E guardate questo sintomo di una eloquenza somma: i Papi più illuminati e più geniali sono più inconciliabili coll'Italia di quello che siano i Papi a corta veduta.

Ma se è un'illusione il credere ad un'aperta, e dichiarata conciliazione, è un'illusione non meno profonda, anzi più profonda ancora, quella di credere che sia possibile di aver ragione dell'istituzione cattolica, combattendola di

fronte o anche promovendo nel suo seno qualche moto di ribellione, come da alcuni è suggerito. Perchè fosse possibile, - perdonatemi se dico qualche cosa che forse vi parrà un paradosso - perchè fosse possibile, che un movimento siffatto riuscisse ad un risultato positivo, bisognerebbe che, nella società moderna, ci fosse una fede sufficiente per creare una eresia; ma, nella società moderna, questa fede non c'è.

C'è una fede sufficiente per conservare l'istituzione religiosa esistente, non ce ne è una sufficiente per creare una istituzione nuova, in cui entrare, abbandonando l'antica.

Ora, siccome la maggioranza degli uomini, per un complesso di ragioni storiche, psicologiche e logiche, non può far senza di una religione positiva, così quando lo Stato combatte, come tal volta ha combattuto, o con grandi o con piccoli mezzi, la Chiesa costituita, si schierano intorno ad essa, altamente interessati alla sua difesa, tutti coloro i quali vogliono conservarla perchè sentono che, se la perdessero, essi non avrebbero nulla da mettere al suo posto.

Da tutto ciò viene, o signori, che l'Italia si trova veramente in una singolare e difficile situazione perchè, essendosi costituita con un atto di violenza contro il Papa, essa non può nè conciliarselo, nè combatterlo.

È una posizione la quale sarebbe anche grave di pericoli, se non fosse mitigata da quella attitudine ai temperamenti, alle compromissioni, ai mezzi termini che propriamente è caratteristica dello spirito italiano; in ogni altro paese una condizione siffatta avrebbe già condotto mille volte ad uno sconquasso.

Ora che cosa deve fare il Governo italiano in questa condizione di cose? Deve rimanere colle braccia al sen conserte tranquillo e disinteressato spettatore?

Ho detto disinteressato, ma per verità, ciò che qui ha rivelato il senatore Piola, dimostra che lo Stato italiano non è disinteressato, perchè, mentre assiste allo spettacolo, rosicchia e sbocconcella una buona parte del patrimonio che è stato affidato alle sue mani.

Mi si dirà - voi stessi affermate che una soluzione radicale e sostanziale è impossibile. Dunque, non c'è nulla a fare? - Rispondo, è vero che quella soluzione ora è impossibile, perchè i problemi morali non si possono sciogliere se

non quando è costituito intorno ad essi quell'ambiente che ne rende possibile la soluzione.

Ora l'ambiente per la soluzione del problema dei rapporti tra la Chiesa e la nuova Italia non è ancora costituito. Ebbene, qui appunto sta il compito del Governo; esso deve lavorare, con tutti i suoi mezzi, con tutte le sue forze, a formare quell'ambiente nel quale la soluzione diventa possibile.

E di ciò si erano bene accorti i legislatori che fecero la legge delle guarentigie, la quale, insieme a molti provvedimenti, che dovevano accontentare il Papa, e non lo hanno accontentato affatto, conteneva anche una promessa solenne di una legge per la proprietà ecclesiastica.

Ebbene, è qui, è proprio qui che sta la questione, perchè non bisogna nemmeno ingrandirla troppo, come fanno taluni, e credere che l'Italia venendo a Roma abbia fatto fare un grande passo al problema religioso nei suoi termini filosofici e morali. Nulla di ciò, o signori.

Quel problema sorge dalla dolorosa antitesi fra il sentimento umano che vuole una causa prima, ed il pensiero umano al quale questa causa appare ogni giorno più indeterminabile e più inconoscibile.

Questo è il problema che rimane intatto, sia o non sia l'Italia a Roma.

Noi invece abbiamo una questione essenzialmente politica ed economica. Il compito nostro è di creare una condizione di cose nella quale la Chiesa, ed intendo per Chiesa il complesso dei fedeli e del clero, possa constatare che lo Stato italiano procura il suo vantaggio, non è un usurpatore, e non chiede che di essere un giusto amministratore di una sostanza che non è sua e ch'egli rispetta.

Se ciò si facesse, non si verrebbe già a creare quella ribellione scismatica, che alcuni sperano nella compagine del Cattolicesimo, e che io ho già detto impossibile; ma si verrebbe a creare una condizione di cose nella quale, a poco a poco, per la forza stessa degli avvenimenti, all'autorità suprema della Chiesa sarebbe tolta, la ragione, il pretesto e lo strumento della sua attitudine di combattimento.

Ma noi ciò non abbiamo mai fatto; non solo, ma voi avete sentito come la condotta del Governo italiano faccia nascere il sospetto che anche in

questa questione che dovrebbe essere esclusivamente di ordine morale, noi abbiamo introdotte le nostre preoccupazioni finanziarie.

Noi ci siamo industriati di trovarvi i mezzi di alleviare le condizioni sempre gravose del nostro bilancio.

Ora questo è stato un errore imperdonabile della politica italiana; un errore, che non possono nemmeno giustificare le strettezze dell'erario. Noi siamo sempre andati dicendo che volevamo chiudere la questione ecclesiastica. Abbiamo profuso ora sorrisi, ora minacce, abbiamo tentato di entrare in molte strade, che abbiamo trovato chiuse da barricate, ma non abbiamo mai messo il piede nell'unica via, che era aperta.

Ora, o signori, a me pare proprio che bisogna uscire da questa condizione di cose.

Il Ministero attuale ha mostrata molta temperanza di condotta e di criteri, ma non basta; bisogna far di più, molto di più, bisogna avere maggior coraggio, bisogna avere maggior iniziativa.

Fenomeno curioso! Si direbbe che l'Italia abbia nel costituirsi esaurita tutta la somma di energia di cui era provvista; per cui noi non siamo riusciti, e non abbiamo nemmeno tentato, di sciogliere radicalmente, sostanzialmente nessuna delle grandi questioni che ci si presentavano. Nell'esercito, nell'amministrazione, nella finanza, nella Chiesa, nella magistratura, in tutto, infine, noi abbiamo sempre proceduto a forza di leggine, di rattoppi, di ritocchi e di espedienti.

Io non dico che in questa condotta non ci possa essere anche una sapienza pratica, ma è una sapienza piccina. Se noi non tentiamo mai di volare, finiremo per perdere l'uso delle ali, ed in luogo di essere quell'aquila o quell'alcone che i nostri padri sognavano, dovremo accontentarci di rimanere dei passerotti saltellanti.

Ma io rientro subito in carreggiata e chiudo il mio discorso col dire al Governo, col dire soprattutto al ministro che così degnamente siede a quel posto:

Prenda in mano lui, che ne ha tutta la competenza, prenda in mano questa grande questione e si avvii, se non a scioglierla, almeno a studiarne la possibile soluzione. Sono quasi trent'anni che abbiamo promessa la legge

sulla proprietà ecclesiastica, e non abbiamo ancora adempita, anzi nemmeno tentato di adempiere quella promessa. Davvero è stata una lunga promessa coll'attendere corto.

Che, se il Governo, per ragioni che io non discuto, non si sente la lena di agitare questo grande problema, almeno entri nella via che è stata aperta e tracciata dal senatore Piola. Allora egli dimostrerà di saper propriamente ispirarsi a quel giudizio ed a quella condotta temperata e corretta, che sola potrà pacificare gli animi, spegnere un focolare di inquietudini sempre rinascenti, e preparar forse per l'avvenire una diversa orientazione dello spirito religioso nel nostro paese. (*Bene, bravo*).

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Tosto che l'on. senatore Piola domandò la parola, io mi accinsi ad ascoltarlo con quel sentimento di deferenza che è dovuta non solo alla personalità sua, ma alla cognizione profonda dell'argomento che egli intraprendeva a trattare.

E già io presupponeva che avrei potuto dichiararmi in massima d'accordo colle sue tendenze, e desideroso di mettermi con lui d'accordo anche intorno ai mezzi coi quali queste tendenze dovrebbero essere incarnate.

Ma, confesso, che ho provato invece una grande delusione, quando l'on. senatore Piola cominciò a dire che l'esistenza del Fondo per il culto è uno scandalo, - e viceversa non lo dimostrò, giacché procedendo oltre venne a sostenere che il Fondo per il culto è una vittima dello Stato; - quando egli disse che le congrue a ottocento lire sono una lustra, - e mi sono sentito spinto ad obbietargli: on. Piola, quanto ella afferma non rispecchia la condizione vera delle cose.

Ed ora alla sua osservazione che l'anticipazione imposta al Fondo del culto ad esclusivo vantaggio dello Stato, costituisce una spogliazione, io debbo categoricamente rispondere: no, non è una spogliazione; tutt'al più può essere un atto di cattiva amministrazione a danno dello Stato, che consuma una riserva, non a danno del fondo pel culto. Ricordi l'on. Piola che abbiamo in proposito una legge; che questa la potremo col tempo modificare; ma che,

attualmente abbiamo l'obbligo di eseguire; legge non proposta bensì dall'attuale Ministero, - ma che ha pure avuto il suffragio del Senato.

Quando poi l'onor. Piola osserva che il Fondo per il culto dovrebbe aumentare le congrue anche alle somme ulteriori fissate dalla legge del 1892, egli dimentica che le cifre emergenti dal bilancio, che ha sotto gli occhi, stanno a dimostrare come questo ideale non possa ancora, in questo momento, essere attuato.

Senonchè l'onor. Piola crede di trovare la panacea di tutto questo in due proposte: distruggere il Fondo per il culto, e fare la legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica. Questi sono i punti svolti nel suo discorso, e su questi io mi propongo esclusivamente di intrattenere il Senato.

L'onor. Piola dice che il Fondo per il culto dovrebbe essere soppresso. E perchè si sopprimerebbe ora, mentre una legge ha fissato al Fondo per il culto un compito giuridico ed economico che non ha ancora potuto esaurire?

Infatti l'onor. Piola sa che la liquidazione del patrimonio non è compiuta, giacchè vi sono in grandissimo numero censi e canoni che conviene pur liquidare, prima di appiopparli a qualsiasi altra amministrazione. L'onor. Piola sa inoltre che non si può dire che le leggi del 1866-67, soprattutto quest'ultima, sia stata compiutamente eseguita. Vero è bensì che egli viene a chiederci una parola la quale, come acqua lustrale o come l'onda di Lete, debba far dimenticare le disposizioni di queste leggi, così che non si debba provvedere più oltre, anche nel caso vi fossero enti cui le leggi stesse dovessero applicarsi. E siccome egli s'accorge che la tendenza prevalente non è quella che egli vorrebbe far trionfare, così qualifica l'azione del fisco (il quale adempie ad un dovere preciso di legge) una spogliazione; qualifica la giurisprudenza, fondata su criteri esatti in questa materia, una compiacenza per il fisco. Ma, no, onor. Piola, in questo modo le questioni si negano ma non si risolvono.

Ella può scegliere, invece, fra questi due modi: o accettare l'onesta applicazione delle leggi che vi sono (e l'onor. Piola non ha potuto dire che le leggi vigenti non siano state giustamente applicate) oppure, - dal momento che il Governo non prende l'iniziativa di nuove leggi, - prendere

egli stesso l'iniziativa di modificarle. E non dubiti che se questa iniziativa si manifestasse tale da giovare allo scioglimento della importante questione che tocca così gravi interessi del paese, certo il Governo non la lascierebbe combattere da solo e cercherebbe di seguirlo e di aiutarlo.

L'onor. Piola disse che la congrua a 800 lire è una lustra.

Ebbene, io ho l'onore di presentare al Senato un primo esemplare della raccolta statistica di tutte le parrocchie del Regno, nella quale trovansi determinato in modo preciso il patrimonio attivo e il patrimonio passivo, la rendita netta e la congrua che a ciascuna parrocchia è assegnata.

E, senza andare a cercarlo qui, l'onor. Piola sa che il bilancio stabilisce per le congrue una spesa di 3,100,000 lire all'anno. Questo è certamente un principio molto esteso di applicazione del concetto della legge, di favorire, cioè, il basso clero e specialmente il clero parrocchiale. Crede forse l'onor. Piola che non abbiamo anche noi, come egli ha, il desiderio di aumentare queste congrue? Ma ha egli studiato, quali sarebbero gli effetti finanziari di questo ulteriore aumento?

Ebbene ho l'onore di dare queste cifre: attualmente si spendono, come ho detto, 3,100,000 lire; si dovrebbero spendere altre 968,400 lire per arrivare a 900 lire; e per elevare le congrue a lire 1000 sarebbero necessarie altre lire 1,045,000; per cui, per portare la congrua a 1000 lire, oltre i 3,000,000 che si spendono oggi si dovrebbero spendere altri 2 milioni circa.

Se si dovessero poi trascurare le deduzioni occorrerebbe un altro milione, e quindi sarebbero 3,000,000 da aggiungere ai 3,000,000 che già si spendono, in tutto 6,000,000.

Ora, nella condizione attuale del patrimonio ecclesiastico, è impossibile poter sperare di arrivare a questo ideale, sia che amministri il Fondo per il culto, sia che amministra altro ente. L'onorevole Piola ha bensì accennato alle gravi spese di amministrazione di questo fondo per il culto; ma a me pare che la spesa non sia grave, perchè 1,500,000 sopra 22,000,000 di rendita rappresenta circa il 6 e mezzo per cento; ed ho sempre sentito a dire che un'amministrazione la quale non eccede questa spesa propor-

zionale non è certamente un'amministrazione che costi molto.

Vuolsi notare inoltre che l'Amministrazione del fondo per il culto non ha soltanto un'azione di amministrazione passiva, ma ha funzioni di amministrazione attiva; e se l'onor. Piola potesse rendersi ragione di tutte le cure che richiede la percezione di parecchi milioni dovuti al Fondo per il culto in tanti censi e canoni e quella che è necessaria per la liquidazione od assegnazione del patrimonio, vedrebbe quanto grave, penoso e delicato sia il compito di quest'Amministrazione.

Senonchè, l'onor. Piola lo ha detto, lo Stato si prende 4 milioni; se li prende sul complesso delle rendite del Fondo per il culto e quindi anche sul patrimonio secolare il quale, dice l'onor. Piola, non dovrebbe contribuire menomamente. Ed io ammetto che se si guarda materialmente il bilancio, debba darglisi ragione. Ma parmi però che il senatore Piola abbia confusa una questione di cassa con una questione di patrimonio: è certo che nel bilancio si scrive una cifra unica; ma nell'inventario patrimoniale del Fondo per il culto tutto questo è ben distinto; e l'onor. Piola non può ignorare che lo stato patrimoniale è pubblicato, e che fa parte degli atti del Parlamento. Io ne riassumerò le risultanze. Il patrimonio del Fondo per il culto, secondo l'ultimo stato presentato al Parlamento, è di 437 milioni e rotti; le passività sono di 248 milioni, ma in questi 248 milioni sono compresi 133 milioni che rappresentano il capitale delle pensioni monastiche tuttora a carico del Fondo per il culto, le quali pensioni devono bensì attualmente essere calcolate, ma sono naturalmente destinate a scomparire.

Laonde le vere passività permanenti non ammontano che a 114 milioni, ed il patrimonio netto è di 323 milioni e rotti.

Vuole sapere ora come si divide questo patrimonio fra secolare e regolare?

Ecco le cifre.

I due terzi al patrimonio regolare, cioè 216 milioni, il terzo, al patrimonio regolare, cioè 107 milioni.

Questa è la consistenza del patrimonio regolare e del patrimonio secolare.

Vuole anche sapere l'onorevole Piola quanto manca ancora per ricostituire il patrimonio a termine della legge del 1866?

Mancano 46,000,000.

Io deploro con l'onorevole Piola, che le condizioni finanziarie del nostro paese abbiano consigliato di proporre e che — facendo a mio parere un atto di cattiva amministrazione — il Parlamento abbia consentito che si compiesse il grave sacrificio di imporre al Fondo per il culto una anticipazione su quello che certamente gli spetterà su questi 107 milioni nella misura dei tre quarti, essendone riservato soltanto un quarto, come ella sa, ai Comuni.

Io deploro soprattutto che, quando s'è fatta questa anticipazione a favore dello Stato non si sia pensato a disporre contemporaneamente una anticipazione analoga anche a favore dei Comuni; e questa è opinione che ho sempre sostenuto, anche quale relatore del bilancio di grazia e giustizia, che sostengo oggi come ministro, e che sosterrò il giorno in cui scadrà la legge dell'anticipazione dei quattro milioni, se sarò ancora su questo banco; movendo sempre dal concetto che se lo Stato è nella necessità di prelevare qualche cosa che gli spetta — ripeto qualche cosa che *legalmente* gli spetta, non già qualche cosa che *ruba*, come all'onorevole Piola è sfuggito, — deve però con altrettanta equità concedere per anticipazione una parte di quello che pure spetta ai Comuni.

Stia sicuro l'onorevole Piola che io non sono uso a cambiare di parola nè da senatore a ministro, nè da ministro a senatore; e ciò che ho detto, e ciò che dico, sarà certamente il vangelo della mia amministrazione.

L'onorevole senatore Piola dice: abolite il Fondo per il culto, passatelo agli economati.

No, onorevole Piola; anzitutto sono due enti che hanno una origine, una indole giuridica assolutamente diversa.

Il Fondo per il culto è un istituto di Stato, liquidatore per conto dell'interesse generale e sociale; gli economati generali, invece, sono istituzioni singolari rappresentanti un diritto di regalia, con scopi speciali, ben determinati; sicchè le rendite degli Economati devono essere rivolte unicamente a quei fini a cui l'onorevole Piola giustamente ha accennato.

Fare degli Economati generali gli amministratori di questi beni in liquidazione, sarebbe render loro un pessimo servizio; sarebbe un caricare sulle loro spalle grave responsabilità

anche economica, con loro probabile danno, ed a questo io non potrei consentire.

Ma v'è un altro mezzo non indicato dall'onorevole Piola e che può apparire assai più opportuno per raggiungere lo scopo che egli si propone. Questo mezzo sarebbe di consolidare le congrue, investendo le somme corrispondenti in un titolo inalienabile di rendita pubblica da intestarsi obbiettivamente alla parrocchia.

In questo modo la congrua non sarebbe più concessa a ciascun parroco; ma costituirebbe un aumento di patrimonio decretato in genere a vantaggio delle parrocchie che non hanno 800 o 900 o 1000 lire di rendita. Questo sarebbe un modo molto pratico e molto sicuro per liquidare, da un lato, una parte del Fondo per il culto e per assicurare, dall'altro lato, l'esistenza delle parrocchie. Noti però, onorevole senatore Piola, che la è questa una questione la quale non si risolve con tanta facilità; noti, l'onorevole senatore Piola, che occorrerebbe una legge, la quale avrebbe una grande portata politica, ed influire sull'altra legge dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica che egli invoca.

Io volentieri ammetto, dopo ciò, che trattasi di un argomento meritevole di attento studio; ma intorno alla soluzione che gli si potrà dare non ardisco dire fin d'ora la mia opinione; mi riservo di studiarla e di concretarla.

Certo se si potesse giungere alla soluzione testè accennata, l'onorevole Piola dovrebbe essere assai più soddisfatto di questo che del suo sistema, il quale non farebbe altro che sostituire un ufficio all'altro.

L'onorevole senatore Piola, me lo perdoni (certo egli non se ne offende, anzi credo che per lui sia un titolo di onore il riconoscerlo; quando parla di queste leggi eversive, ne parla con un sacro orrore. Ma egli ben comprende che io a questo sacro orrore non posso partecipare dal banco dove siedo, perchè qui rappresento la continuità del Governo, rappresento le tradizioni del Parlamento, l'osservanza delle leggi; e quindi non ho che un compito, quello cioè di eseguire queste leggi con giustizia e con equanimità, di non adoperarle bensì a scopo fiscale, ma, ripeto, di eseguirle. Sotto questo aspetto però si comprende come i criteri di interpretazione che addotta l'onorevole Piola, non possono andare d'accordo coi criteri d'in-

terpretazione che adotto io. Però c' incontriamo in un pensiero comune ed è questo: che in questa grave questione dei rapporti fra lo Stato ed il clero occorre molta equanimità, e molto sentimento di giustizia; occorre una grande conoscenza ed un retto apprezzamento delle condizioni del paese; occorre un grande rispetto del sentimento delle popolazioni; sentimento che non è nè così ateo, nè così indifferente come l'onorevole Negri ha creduto di potercelo dipingere.

Giacchè può darsi che la classe nostra, la quale si sente o crede di sentirsi al disopra di ogni freno dogmatico, di ogni pastoia di forma religiosa, - perchè trova in se stessa la forza per fare trionfare il sentimento del giusto e la coscienza dei suoi doveri, - trascuri questo sentimento religioso; ma si avvicini l'onorevole Negri alle masse, e veda se può affermare che l'Italia non sia cattolica.

Ora dunque, di questo sentimento, onorevole Negri, bisogna pure tener conto. Ed io mentre difendo con tutta virilità i diritti dello Stato, adempiendo al dovere che le leggi mi impongono, non potrei dimenticare, senz'altro, che governo un paese cattolico e che debbo rispettare i sentimenti della grande maggioranza del nostro paese.

Ma veniamo al secondo e più grave argomento. L'onorevole senatore Piola vuole la legge...

Senatore PIOLA. Non vuole, desidera.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole senatore Piola desidera la legge sul rordinamento della proprietà ecclesiastica, e su questo punto ha creduto di mettere in disaccordo l'opinione del senatore Costa con quella del ministro Costa. No, la mia opinione è sempre la stessa: quest'ordinamento della proprietà ecclesiastica, più ancora che un precetto di legge, è un ideale al quale dobbiamo coordinare e far convergere tutti i nostri sforzi. Io credo che non risolveremo mai le nostre questioni nei rapporti col clero, se non avremo risolto prima questa questione, e - lo dico con le parole stesse dell'onorevole Negri - se non l'avremo risolta non già da un punto di vista fiscale, ma dal punto di vista dell'interesse religioso, dell'interesse della Chiesa.

Senonchè, onor. senatore Piola, altro è avere un ideale, altro è poterlo attuare ora; e, se

io non m'inganno, lo stesso senatore Negri si è accinto a dimostrare all'onorevole senatore Piola, che i mezzi per riuscire all'intento sono assai delicati, che le vie da percorrere sono assai pericolose.

L'onorevole senatore Negri, - come di consueto, e con la grande autorità sua, - espose nettamente la situazione dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato. Io accetto la descrizione che egli ha fatto di questa situazione difficilissima; ma non accetto quella distinzione che egli ha fatto di Governi e di governanti, che una volta si sono illusi di trovar la via della conciliazione, un'altra volta si sono illusi di poter riuscire nel loro intento col mezzo della lotta.

Veramente, chi ha bene ascoltato le parole autorevoli del senatore Negri, ed ha meditato la fine del suo discorso, dev'essersi convinto che, nè l'una nè l'altra di queste due vie sono buone, e che egli stesso crede ve ne possa essere una terza. Ora, io non pretendo di aver inventato nulla trovandomi al Governo; bensì credo poter affermare di aver portato nella grave questione delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato un grande spirito di equanimità.

Io appartengo, onorevole Negri, ad una terza scuola che non è nè l'una, nè l'altra di quelle da lui accennate; ed è la scuola di coloro i quali credono che vano sarebbe parlare di conciliazione, vano sarebbe il parlare di lotta, fatta, ben si intende, a colpi di leggi e di atti di Governo; ma che la cura del Governo debba esser quella di creare, a mano a mano, con un'amministrazione saggia, con una condotta equanime, con un'altezza grande di vedute nel suo indirizzo politico, un ambiente nel quale si possa discutere questa questione, portando ciascuno, nella discussione, interi i nostri diritti, eliminando quelli che per comune consenso fossero indiscutibili. Fino a quel giorno, onorevole Negri, il riordinamento della proprietà ecclesiastica non potrà ottenersi, se non con un atto legislativo che noi abbiamo bensì il diritto di fare, - perchè tutto si può fare colla legge, - ma che io certo non consiglierei attualmente di fare, per non creare una nuova fonte di gravi dissensi nel nostro paese.

Ora, se l'onorevole Negri vorrà osservare quello che io dissi nei due rami del Parlamento nello scorso e nel corrente anno a proposito di politica ecclesiastica, egli potrà persuadersi che

non ho mai avanzato l'idea di una conciliazione fittizia che mi pare inattuabile, mentre mi sono schierato contro il sistema di una lotta, che non avrebbe mai fine e non condurrebbe ad un risultato utile.

Io credo che non la conciliazione, ma il *coordinamento* di queste due grandi forze che sono l'autorità temporale del Governo, e l'autorità spirituale della Chiesa porterà la soluzione del grave problema. Quando sorgerà e si rafforzerà il convincimento che, nel loro interesse, debbono ambedue tendere agli stessi scopi; quando la pubblica opinione si persuaderà che questa è la sola via per giungere alla soluzione della questione dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato, allora, stia pur sicuro l'onorevole senatore Negri, la soluzione per necessità delle cose, sarà necessariamente trovata. È un'illusione sperarlo, mi si dirà: e sia pure; ma è illusione onesta, patriottica; ed io la conservo.

Ma, onorevoli senatori, anche in questa via è duopo procedere con grande prudenza, perchè bisogna riconoscere che le due parti le quali contendono - ciascuna colla convinzione del proprio diritto - portano nella lotta dei sentimenti diversi. Noi portiamo i sentimenti dei vincitori, gli altri portano le recriminazioni dei vinti; dei vinti che, come ben diceva l'onor. Negri, sono fortissimi, appunto perchè, pur avendo molta forza morale, non hanno più forza materiale.

Quindi in questa disparità di sentimenti, nella quale il dissidio si svolge, la temperanza è certamente indicata alla parte nostra; non ardisco dire che si possa pretendere dall'altra parte, sebbene sia desiderabile che vi sia; ed ecco ciò che rende enormemente difficile la questione; perchè il concedere troppo può parere debolezza; il negare quello che può ritenersi dovuto, può parere tirannia. Lo stare nel giusto, nel vero, nel legale agli uni pare poco, agli altri pare troppo.

Ora, onorevoli senatori, in questa materia è duopo discutere raramente, come si fa in Senato, e discutere anche con grande moderazione di linguaggio; perchè non sono questioni queste, le quali si risolvano con un girare di sole; neppure si risolvono in un anno o anche in dieci anni. Duopo è che il Governo, per parte sua, abbia delle idee molto chiare; un programma molto netto; un intento molto preciso:

in ogni giorno deve avanzare verso la meta, che si propone di raggiungere. Ma a condizione di essere prudenti ancora una volta, di essere cauti, giacchè se noi gittassimo oggi una legge di riordinamento della proprietà ecclesiastica nel Parlamento, ella, onor. Piola, potrebbe essere il primo a pentirsene. (*Molto bene, vive approvazioni*).

Senatore PIOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIOLA. Ho domandato la parola unicamente per qualche osservazione a mia difesa.

Il ministro ha detto che io considero il Fondo culto come uno scandalo. Ora io ho detto questo nel senso che il Fondo pel culto, nel modo con cui è trattato, si riduce a uno strumento per mezzo del quale lo Stato spoglia il patrimonio ecclesiastico; e rammento all'onorevole ministro che uno dei suoi predecessori è arrivato fino al punto di ritenere il Fondo culto come un demanio dello Stato.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Io no.

Senatore PIOLA. E ne proponeva la concentrazione coll'amministrazione del demanio; e così tutto quel patrimonio sarebbe scomparso. Per sapere poi come è trattato il Fondo culto, basta ricordare quello che lo Stato gli ha sempre tolto in tutte le forme.

Il ministro Costa mi ha accusato di avere in errore le nostre leggi di soppressione. Domando perdono. Io rispetto e riconosco quelle nostre leggi. Io dissi sciamente: dopo trent'anni, si dovrebbe metter fine alle soppressioni.

Egli disse della difficoltà di liquidare i canoni ed i censi annui che fanno parte del Fondo del culto. Ma se si venisse ad una spartizione del patrimonio regolare, questi cespiti potrebbero essere dati ai Comuni per la loro quota, e lasciato a quelli il compito della loro liquidazione.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Non li pagherebbero, come non pagano i maestri.

Senatore PIOLA. L'onorevole ministro ha detto che io considero come una lustra l'aumento delle congrue alle ottocento lire.

No; io riconosco la somma che è iscritta nel bilancio per questo titolo, e che egli ha citato. Raccomando però al Governo che non faccia diventare esso una lustra quell'aumento, colle sue fiscalità. Desidererei, per esempio, sapere se l'onorevole ministro giudica ancora che

questi poveri supplementi di congrue siano sottoposti alle tasse di manomorta e di passaggio d'usufrutto.

Quello che io considero come una lustra è la promessa dell'aumento ulteriore delle congrue predette, pel quale non si lasciano gli avanzi di rendita del patrimonio secolare, che si verificano colla diminuzione delle pensioni ai membri delle collegiate e agli investiti dei benefici e delle cappellanie soppresse: avanzi che lo Stato prende per sè, insieme cogli altri.

Il ministro dice che per aumentare le congrue a mille lire, secondo la legge del 1892, occorrerebbero due milioni all'anno, i quali non sono certo disponibili nel bilancio del Fondo pel culto. Ma se il Governo vuol davvero poter aumentare le congrue, non solo a mille lire, ma a mille e duecento lire, come converrebbe di fare, ne ha il mezzo. Abbia il coraggio di proporre una legge, per la quale sia destinata a questo scopo l'annualità della rendita della Santa Sede, che ogni anno cade in prescrizione. Quale effetto morale e politico, oltre l'effetto economico, avrebbe una legge simile!

L'onor. ministro fa appello, in proposito, alla nostra iniziativa. E perchè no? Ma siamo noi sicuri che il Governo non ci si opporrebbe? E allora la nostra iniziativa a che cosa servirebbe?

Ecco le brevi osservazioni che mi sono permesso di fare al discorso del signor ministro per ragione di legittima difesa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Negri.

Senatore NEGRI. Io non dovrei che rettificare una frase nel discorso dell'onor. ministro, probabilmente prodotta da qualche altra mia frase inesatta.

In un punto del suo discorso egli mi pare abbia detto che io proponevo di presentare una qualche proposta di legge, la quale calpestasse i sentimenti religiosi delle nostre popolazioni. Ma io credo di aver detto precisamente l'opposto, credo che tutto il mio discorso, tutta l'intonazione, dirò, del mio pensiero e delle mie idee, fosse data da un concetto radicalmente diverso.

Del resto io dovrei compiacermi in parte della risposta che mi è stata fatta dall'onor. ministro; perchè in fondo, a me pare che noi siamo, nelle intenzioni, perfettamente d'accordo. Noi

non dobbiamo prender la via di una conciliazione impossibile, nè l'altra via di un vano combattimento; ma, bensì, la via della preparazione di quell'ambiente nel quale sarà possibile trovare la soluzione.

Dunque nelle intenzioni siamo perfettamente d'accordo. Solo che a me pare, che il Governo si limiti oggi ancora alla espressione di intenzioni alle quali non tiene dietro mai nessun fatto concreto che possa dare affidamento che queste sue intenzioni vengano a maturanza. Ora è evidente che l'efficacia di questa dichiarazione finisce ad essere estremamente vaga.

Io non ho mai dubitato delle intenzioni del Governo; ma è appunto per questo che io vorrei che il Ministero prendesse un'attitudine risoluta, ed accennasse a uscire da quella posizione d'inerzia la quale, finora, fu, in tale quistione, l'espressione della sapienza italiana. Prenda la iniziativa di adempire la promessa della legge sulla proprietà ecclesiastica. Il sentimento della grande maggioranza degli Italiani sarebbe con lui, ed io credo che una condotta simile sarebbe non solo una condotta sapiente di politica ecclesiastica, ma sarebbe anche una condotta sapiente di politica generale.

Noi ci lamentiamo che i partiti non ci sono; ma i partiti si formano intorno alle idee. Se noi non mettiamo mai avanti nessuna idea, è evidente che i partiti intorno alle idee non si formeranno e non si avranno che partiti di opportunismo e di simpatie personali. È per tutto questo che una condotta la quale mettesse in più chiaro e pratico accordo i fatti con le intenzioni del Governo, sarebbe un atto di vera saggezza, il quale potrebbe condurre a grandi e feconde conseguenze.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. I consigli dell'onorevole senatore Negri sono così autorevoli, che non si possono lasciare cadere senza risposta. Ma, a mio parere, questo secondo discorso dell'onorevole senatore Negri, ha messo ancora più in evidenza il concetto sostanzialmente contraddittorio del suo programma.

Da un lato egli dice: non conciliazione; dall'altro: non lotta; ma però, dice: voi dovete agire. Ma, chiedo all'onorevole Negri, quello che

noi dobbiamo fare, lo dovremmo fare colla conciliazione o colla lotta?

Ecco quello che io ho domandato ancora all'onorevole senatore Negri, ed a cui l'onorevole Negri non ha risposto.

L'onorevole Negri dice: gettate una grande idea, intorno a questa grande idea si formeranno i partiti.

Ma, onorevole Negri, certi concetti si possono molto facilmente esporre dal banco di deputato o di senatore; ma è prudenza non metterle avanti, è prudenza non concretarle quando si ha la responsabilità del Governo.

L'onorevole Negri dice: Voi che cosa fate? Farete benissimo, ma noi non vediamo niente.

All'onorevole Negri, che è grande osservatore, non dovrebbe sfuggire il frutto di questa politica ecclesiastica. Favorisca dirmi l'onorevole Negri, quali questioni pratiche, singole o complesse sono sorte nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa dopo che ho l'onore di trovarmi col marchese di Rudini al Governo? Nessuna; i rapporti di fatto procedono regolarmente; ed è poco questo, onorevole Negri? Proviamo forse il bisogno di cambiare, ora che abbiamo la fortuna di non sentire più tutti i giorni a dire, il tal parroco non ha l'*exequatur*, il tal vescovo, pur essendo amato dalla popolazione, non ha l'*exequatur*? Non le pare che sia molto questo stato di relativa bonaccia per avviarsi verso la formazione di quell'ambiente nel quale ella ed io riteniamo d'accordo che la grossa, la vera questione potrà essere discussa?

Creda, onorevole senatore Negri, alla mia parola; la prudenza e la temperanza, in questa questione, non saranno mai abbastanza predicate; ed è soltanto colla prudenza, non disgiunta, dalla temperanza, che si potrà trovarle una soluzione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il bilancio del Ministero di grazia e giustizia e culti consta di tre distinti obbiettivi: il grosso, della giustizia, non è stato materia di alcuna osservazione nella discussione generale; il terzo, che riguarda il Fondo di religione e beneficenza per la città di Roma, nelle linee maggiori, si può considerare virtualmente compreso nel secondo che riguarda il bilancio del Fondo pel culto.

Dunque le avvertenze degli onorevoli colleghi Piola e Negri, non riguardano direttamente che la seconda parte del bilancio, quella del Fondo pel culto; della quale del resto nessun capitolo della spesa e dell'entrata ha richiamato l'attenzione degli onor. colleghi, perchè si facessero promotori di una qualsiasi proposta di modificazione.

Non rimangono, in conseguenza, dei loro discorsi che delle considerazioni; le quali, tanto da parte del senatore Piola, come da quella del senatore Negri, concludono alla formulazione di desideri per proposte di leggi o ad accenni a norme direttive nell'esecuzione di quelle esistenti, o, anche, a consigli sulla politica ecclesiastica da seguire.

Nel nome della Commissione permanente di finanze, in quanto alle osservazioni che si riferiscono al bilancio, io non avrei che a riportarmi alle pochissime parole scritte nel capitoletto della mia relazione riguardante l'amministrazione del Fondo per il culto. Giusto in quel capitoletto la parte sostanziale, e che io credo ragionevolissima, delle avvertenze fatte dall'onor. senatore Piola ed anche dall'onorevole senatore Negri, è stata presa anticipatamente in considerazione.

In quelle parole è detto: che è stato ed è solenne errore il considerare materia di risorsa di bilancio, non l'uso dei diritti propri dello Stato o del Tesoro sul patrimonio ecclesiastico, ma l'uso esagerato di servirsene quale mezzo per favorire quelle fantasmagoriche operazioni finanziarie, che promettono sempre un pareggio nel bilancio dello Stato, a cui non si arriva mai, cui di certo non si è arrivati finora.

Questo ha posto indiscutibilmente dal lato del torto le Amministrazioni che hanno preceduto l'attuale; la quale non ha migliorato affatto le condizioni precedenti, ma con sano accorgimento, perfino in questa tornata, ha riconosciuto l'errore in cui si è caduti fin qui; e l'onor. guardasigilli ha formalmente dichiarato che d'ora in poi, e certamente non più tardi della scadenza delle L. 4,000,000 che lo Stato ha attribuito a se stesso sul bilancio 1898-99, cioè quando sarà finita la prelevazione onde nella legge 1894, si darà modo di rendere ragione, quanto meglio sarà possibile, ai diritti, fin qui poco rispettati degli aventi diritto ai beni del

patrimonio ecclesiastico, e, in particolar modo ai diritti dei Comuni.

La Commissione permanente di finanze prende ben volentieri atto di coteste dichiarazioni dell'onor. ministro, e confida che, cominciando fin da ora ad utilizzare i mezzi che mano a mano si renderanno disponibili, si affretterà la soluzione dell'annosa questione dei Comuni di Sicilia, senza danneggiare la soluzione dell'altra che la Commissione ha riconosciuto abbastanza bene inoltrata, rispetto alla congrua dei parroci.

Che cosa rimane a rilevare in nome della Commissione di finanze, e nella stretta relazione al bilancio odierno? Forse la grossa questione sulla politica ecclesiastica sollevata dall'onor. senatore Negri? Io non ho nulla da dire, nè sui termini della stessa, nè sulla soluzione adombrata dall'onorevole senatore Negri, e a cui ha fatto, pare, adesione, in massima, l'onorevole guardasigilli; dapoichè la Commissione permanente di finanze è a corto di suoi membri, in questo momento, nell'aula; e quella questione non è stata sollevata in seno di essa. Nondimeno soltanto per mio conto, mi permetto di fare una breve osservazione. Non politica di conciliazione col Vaticano; non politica di lotta son da seguire, ma politica di espedienti, direbbe il senatore Negri; di temperamenti equi e giusti, soggiunge il guardasigilli: entrambi così aspirano alla preparazione dell'ambiente.

Mi permettano però l'onor. guardasigilli e l'onor. Negri; io non mi posso acconciare a frasi così elastiche. Io dico invece, e brevemente, che non si ha da seguire in Italia, nei rapporti colla Chiesa, che una sola politica, quella del diritto.

La posizione d'Italia rispetto al Papato è eminentemente giuridica, perchè fondata sul diritto nazionale sanzionato dalle leggi dello Stato; e se è giuridica, per ciò stesso, e a un tempo, è posizione morale, ed è anche politica.

Io non sottoscrivo alle definizioni di violenza per via della quale l'Italia, secondo il senatore Negri, si è integrata con Roma. Non è violenza l'esercizio del diritto imprescrittibile.

Io non sottoscrivo alle affermazioni di legittimo risentimento e di legittima lotta in cui giudicasi sia e debba essere il Papato, contro l'Italia. Il Papato che sappia e voglia stare in Italia, può bene e deve, sia pure lentamente, prepararsi a rispettarne le leggi.

L'Italia deve osservarle a suo riguardo largamente, sinceramente e, dove, senza suo danno, possibile anche generosamente. Ma, in cotesta generosità, per mio personale dimessissimo parere, io non comprendo la inversione dell'uso di quegli annui tre milioni e più assegnati alla Santa Sede, le cui annualità, salvo il quinquennio in corso, vanno in prescrizione. Sarebbe una immutazione del diritto italiano; al quale si toglierebbe quel corrispettivo di doveri legali che devono essere, e si reputano, liberamente accettati, addivenendo all'incasso dell'assegno. E poichè si dice che di conciliazione non si deve parlare; e, d'altra parte, si domanda l'esecuzione della legge sulle guarentigie: come si può obbliare che l'assegno alla Santa Sede è, non meramente sottintesa, ma espressamente voluta, condizione di conciliazione, che sarebbe suggellata con l'accettazione dell'assegno, ma che, non pertanto, rimarrà perpetuamente offerta dall'Italia politica, finchè la legge durerà immutata? D'altra parte, quando si consiglia di non far dei passi nel campo della conciliazione, non si può, ad un tempo, chiedere d'invertire l'assegno ad un uso che,

pur escludendo e conciliazione e lotta, varrebbe a indebolire il nostro diritto, e a giustificare la guerra, più o meno aperta, che ci si muove; non si può volere una politica che sarebbe di meri espedienti; dalla quale, per ciò stesso, io rifuggo. Dunque si abbia l'Italia, e le resti l'unica politica possibile, quella di diritto.

E, poichè il bilancio non presenta alcun'altra osservazione da fare, io ringrazio gli onorevoli colleghi che danno il loro voto favorevole a questa legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli e delle relative tabelle.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	606,282 74
2	Ministero - Personale straordinario	25,485 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	45,000 »
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6	Indennità di tramutamento	100,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	170,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti, non che concorso nella spesa pel servizio di statistica giudiziaria	30,000 »
9	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,400 »
10	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,000 »
11	Spese di stampa	165,000 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	50,000 »
		1,445,167 74

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
15	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,486,298 »
16	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	1,825,000 »
17	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,000,000 »
18	Pigioni (Spese fisse)	112,318 28
19	Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari (Spesa d'ordine)	30,000 »
20	Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili, e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Spesa d'ordine)	20,000 »
		31,473,616 28
TITOLO II.		
Spesa straordinaria.		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
21.	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	24,568 »
22	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 »
23	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 »
		27,000 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
24	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	142,246 18

RIASSUNTO PER TITOLI	
—	
TITOLO I.	
Spesa ordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	1,445,167 74
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	31,473,616 28
	<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	32,918,784 02
<hr/>	
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali	27,000 »
	<hr/>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	27,000 »
	<hr/>
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	32,945,784 02
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	142,246 18
	<hr/>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	32,945,784 02
Categoria IV. — Partite di giro	142,246 18
	<hr/>
TOTALE generale	33,088,030 20
	<hr/>

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1 con la relativa tabella A.

Chi l'approva è pregato di alzarsi,
(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	210,000 »
2	Consolidato 3 per cento	236,500 »
3	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta al fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti . . .	10,710,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	600 »
5	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,500 »
		11,289,600 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	280,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	6,550,000 »
		6,830,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036). . .	1,500,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	750,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	20,000 »
		2,270,000 »

TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
12	Esazione e ricupero di capitali	1,700,000 »
RIASSUNTO		
—		
TITOLO I.		
Entrata ordinaria.		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	11,289,600 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	6,830,000 »
	Proventi diversi	2,270,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	20,389,600 »
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	1,700,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	1,700,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	22,089,600 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	475,000 »
2	Pensioni ed indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . .	509,500 »
4	Spese pel servizio esterno	100,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
8	Contributo all'erario dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
9	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	43,000 »
10	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
11	Spese d'ufficio	15,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,539,215 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
14	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	290,000 »
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		325,000 »
Contribuzioni e tasse.		
16	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	360,000 »
17	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	500,000 »
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	320,000 »
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
20	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		1,186,000 »
Spese patrimoniali.		
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	90,000 »
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	860,000 »
24	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	360,000 »
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
27	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,360,000 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
29	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	4,818,000 »
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	1,451,000 »
31	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
32	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,800 »
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 »

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. La spesa al capitolo 33 è compresa nelle fisse; essa però è conseguenza di un elemento variabile, cioè della legge sulla soppressione delle decime del 14 luglio 1887, dovrebbe quindi essere una spesa variabile.

Infatti se si consultano i bilanci precedenti, vi si riscontrano delle variazioni a partire dall'epoca della soppressione delle decime sacramentali. Osservo poi con piacere che giusta quanto fu previsto dal guardasigilli d'allora, quando cioè si discusse la legge sulla abolizione delle decime, i vescovi ben poco venivano a perdere da tale abolizione, poichè le loro decime avevano un carattere domenicale.

V'è inoltre in questo capitolo un sussidio ai preti sospesi *a divinis*, desidererei sapere a quanto ammonta questo sussidio, e se è proprio conveniente, e non offensivo per qualcuno, il sovvenire chi disciplinarmente è stato colpito da una punizione!

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Parmi che gli scrupoli dell'onorevole Serafini non abbiano fondamento.

Non hanno fondamento nella prima parte, in quanto si riferisce al supplemento da darsi ai vescovi per mancati proventi di decime, poichè, siccome si tratta di spese fisse ed obbligatorie, l'indicazione della somma è meramente ipotetica. Se occorre di più, necessariamente bisogna spendere di più. I conti si regolano nel consuntivo.

Non hanno fondamento nella seconda parte perchè, quanto agli assegni ai sacerdoti sospesi *a divinis*, questi sussidi non possono offendere alcuno, non possono offendere, diciamo chiaramente, l'autorità ecclesiastica. Questa autorità non vuole certamente che i preti sospesi *a divinis* muoiano di fame; deve anzi vedere di buon occhio che siano loro accordati de' sussidi, poichè sussidio significa carità, e la carità non reca offesa ad alcuno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare; pongo ai voti l'articolo 33.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

34	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
35	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizî monumentali (Spese fisse)	105,000 »
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	473,000 »
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	3,100,000 »

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. In questo capitolo 37 è detto che la spesa di oltre tre milioni è in conseguenza dell'esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, e di altre leggi precedenti e susseguenti, a favore dei titolari di benefizi parrocchiali deficienti, ecc. ecc.

Veramente anche qui come al capitolo 33, credo, che si sarebbe potuto mettere, che dipende in gran parte dall'applicazione della legge sulla soppressione delle decime ecclesiastiche.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. No, no, non ci entrano.

Senatore SERAFINI. Se il guardasigilli dice che non c'entrano, non avrei, relativamente a questo, niente altro da aggiungere, consultando però i diversi allegati che l'onorevole guardasigilli, nella sua relazione al Senato, ha suggerito di consultare, mi sembra, proprio che sieno compresi. Ad ogni modo non sarà fuori proposito di parlare dell'applicazione della legge della soppressione delle decime ecclesiastiche, in circostanza della discussione del bilancio del Ministero del culto.

All'applicazione di questa legge la Curia ecclesiastica non fece opposizione, e neppure gli investiti e ciò forse per la benevola disposizione dell'art. 3 a loro favore. Chi invece ha fatto obbiezione, e ne rende difficile l'applicazione, sono proprio gli agenti demaniali; essi non curano affatto l'abolizione delle decime, invece pretendono d'avere dai nuovi investiti la tassa di manomorta e di ricchezza mobile su questo cespite.

È così: i parroci che pur starebbero quieti, sono obbligati a rivolgersi ai tribunali, dietro suggerimento e impulso degli agenti demaniali.

In quanto ai tribunali, io sto a quello che essi giudicano, quantunque mi sembri strano che le decime siano giudicate il più delle volte domenicali, quantunque abbiano l'apparenza di sacramentali.

Il fatto sta che le decime continuano ad essere pagate con un disturbo non piccolo delle popolazioni, le quali credevano che fosse un beneficio la legge della loro abolizione, mentre infatti non lo è, bisogna quindi, signor ministro, ritornarvi sopra, onde la mente del legislatore e lo spirito della legge abbiano una incontrastata applicazione.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Avrei chiesto anch'io la parola a questo articolo appunto per fare una raccomandazione al signor ministro, relativamente all'affare delle decime.

Ma se questo non è il posto, io la farò al fine del bilancio...

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*... Parli pure adesso, è lo stesso...

Senatore PECILE... Io voleva raccomandare al ministro la soluzione di questa questione, che per noi è di importanza massima; e mi piace che sia presente l'onorevole presidente del Consiglio per dichiarare che per noi è addirittura una questione di grande importanza sociale.

Il Friuli, che fu la porta dei barbari, preda alla feudalità ed al dominio temporale dei patriarchi, porta più di qualsiasi regione d'Italia le tracce di quelle antiche servitù.

Le decime, sotto svariate forme, aggravano gran parte della mia provincia. Una parte del territorio però ne è affatto esente, ciò che costituisce anche una sperequazione.

La legge sulla abolizione delle decime, nel modo con cui venne interpretata, fu una vera

delusione; non esonerò i lavoratori della terra che erano i veri contribuenti, trapassò l'aggravio ai proprietari i quali sono minacciati d'una ipoteca sopra i loro fondi senon affrancano l'importo, e mise in costernazione i parroci, i quali si trovarono costretti a fare le operazioni di commutazione, per la quale non avevano nè volontà nè mezzi.

Centoquattro parroci della mia diocesi ricorsero nel 1892 contro le pressioni del Governo perchè procedessero alla commutazione, mentre dichiaravano che le loro decime erano sacramentali; una petizione di contribuenti, coperta da ottomila firme, presentata alla Camera dei deputati, non ebbe seguito; la legge poi, come è interpretata, si dimostra coi fatti d'impossibile esecuzione.

Ne fanno prova le proroghe che si vanno chiedendo d'anno in anno, ne fanno prova il nulla che si è ottenuto in dieci anni in cui è in attività quella legge; il demanio stesso non riuscì ad effettuare la commutazione nei benefici da lui direttamente amministrati.

Di sequestri di benefici se ne fece uno solo a carico di un parroco ottuagenario del suburbio di Udine, pel quale io stesso appoggiai inutilmente la domanda che il sequestro fosse tolto. Probabilmente questo parroco era stato prescelto perchè era di famiglia agiata, perchè aveva un patrimonio proprio. È questa giustizia?

Per dimostrare, non già l'insussistenza dell'obbligo della commutazione, poichè le nostre decime sono notoriamente ed evidentemente quasi tutte sacramentali, ma solo la impossibilità materiale della commutazione basta il fatto della meschinità delle contribuzioni.

Le nostre decime o *quartesi* che si vogliono chiamare, contano dai 300 ai cinquemila contribuenti per ciascun beneficio; la spesa per tasse e per ognuno dei contribuenti ammonterebbe a circa 10 lire; avremmo dunque una spesa di 5000 a 30,000 lire per la commutazione di ogni beneficio.

Il signor ministro mi risponderà che ha nominato una Commissione; ma se le mie informazioni sono esatte, questa Commissione avrebbe un compito molto limitato; avrebbe cioè il compito di studiare la nuova proroga da chiedersi al Parlamento all'espriro della proroga attuale, e quello di esaminare la possibilità di un af-

franco di queste decime, affranco che venne altre volte studiato e ritenuto impossibile.

Ma la Commissione non avrebbe punto l'incarico di studiare una riforma della legge per renderla applicabile, come venne solennemente promessa da un altro ministro.

Io sarò lieto se il signor ministro mi dirà che sono male informato; ma ad ogni modo, io lo prego con tutte le forze dell'animo mio a volere penetrarsi della eccezionale importanza di tale questione per le sorti della nostra agricoltura, e per la pace sociale della mia provincia; a volere tagliare il filo a questa spada di Damocle, che pende sopra di noi, a trovare cioè quei temperamenti che sono del caso, perchè la legge abbia esecuzione, salvaguardando equamente gli interessi dei lavoratori da una parte, dei proprietari dall'altra e per ultimo dei parroci, che sono alla fin fine i più attivi custodi della moralità del nostro popolo.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. Le osservazioni degli onorevoli senatori Serafini e Pecile, hanno un punto di contatto che forse non appare molto chiaro, ma che però sussiste: ed è che la voce dei debitori delle decime, i quali tentano di sfuggire al pagamento, dopo aver eccheggiato nel campo giuridico, cerca ora di farsi sentire nel campo legislativo.

Ora, ciò che l'onor. senatore Serafini ha detto non è che la prova evidente che la legge della commutazione delle decime fa il suo corso. Dal momento che egli stesso dichiara che sono intervenuti dei giudicati, i quali hanno dato ragione ai parroci ritenendo certe decime di carattere domenicale, io non so veramente che cosa debba dire il ministro. Non potrebbe far altro che venire a proporre una legge per l'abolizione delle decime domenicali, ciò che non sembra possibile, e che io non farò, perchè sarebbe mettere una mano nella tasca degli altri.

Senatore SERAFINI. Nemmeno io la chiederei.

COSTA, *ministro di grazia e giustizia*. La legge c'è, si applica e speriamo si applichi bene. È in corso uno studio per vedere di renderne più facile l'applicazione; e spero che con questo progetto di legge - che sarà tra breve predisposto, e che io presenterò al Parlamento, -

tutto ciò che vi è di aspro, di duro nella applicazione della legge potrà essere tolto.

In questo modo io avrei quasi risposto anche all'onor. Pecile, il quale certamente si preoccupa di una questione sociale e politica, sotto la quale in fondo in fondo c'è questo intento: che le decime dovrebbero essere abolite a favore dei proprietari e che si dovrebbe trovare altro modo per compensare i parroci che sarebbero privati dei loro redditi.

No, onor. Pecile. Io su questo terreno non posso seguirla. Il principio della legge del 1887 è giusto ed è questo, che le decime sacramentali sono abolite, mentre le decime domenicali, cioè quelle che sono parte di patrimonio, sono conservate, ma si commutano con determinate facilitazioni.

L'essere o non essere sacramentale è questione che non si può decidere per legge: deve essere deciso caso per caso dai tribunali.

Io posso deplorare che la giurisprudenza dei tribunali, trattandosi di questioni gravissime e difficilissime, non abbia una uniformità di vedute; ma spero che questa uniformità si potrà ottenere, perchè questioni così gravi debbono giungere alla magistratura suprema che dovrà portarvi tutta la sua sollecitudine.

Per quanto concerne il modo di applicare la

legge, l'unico compito mio era di esaminare se la legge del 1887, nel modo come è organizzata, fosse tale da raggiungere il suo intento; ed è appunto quello che sta studiando una Commissione, che ha il mandato di preparare un disegno di legge entro le vacanze estive.

Certo questo progetto di legge non potrà, come vorrebbe l'onor. Pecile, venire a tagliare il nodo e dichiarare quali siano e quali non siano le decime sacramentali. Piuttosto la legge potrà studiare di determinare più nettamente i caratteri di queste decime, e soprattutto poi studierà il modo di renderne l'applicazione meno vessatoria e più conforme a quegli alti interessi sociali e politici che l'onor. senatore Pecile ha patrocinato oggi in Senato.

Io spero che gli studi della Commissione riusciranno all'intento; ad ogni modo, nella discussione del disegno di legge che presenterò, le idee del senatore Pecile potranno essere prese in considerazione dal Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 37 nella cifra di lire 3,000,000.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Casuali.		
38	Spese casuali	30,000 »
Fondi di riserva.		
39	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
40	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

41	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	4,720 »
42	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	400,000 »
44	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	280,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
46	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex-demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »

964,220 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi - Restituzione di capitali e di doti monastiche - Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari, o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	755,865 »
50	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppressi, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	4,000,000 »

4,915,865 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,539,215 »
Spese di liti e contrattuali	325,000 »
Contribuzioni e tasse	1,186,000 »
Spese patrimoniali	1,360,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	11,639,300 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	16,209,515 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	964,220 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	4,915,865 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,880,085 »
---	-------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	22,089,600 »
---	--------------

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1897-98
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		20,389,600 »
Spesa		16,209,515 »
	Differenza	+ 4,180,085 »
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		964,220 »
	Differenza	— 964,220 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).		
Entrata		20,389,600 »
Spesa		17,173,735 »
	Differenza	+ 3,215,865 »

Competenza
per l'esercizio
finanziario
1897-98

TITOLO II.

CATEGORIA SECONDA. — *Trasformazione di capitali.*

PARTE STRAORDINARIA.

Entrata	1,700,000 »
Spesa	4,915,865 »
Differenza	— 3,215,865 »

RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE

Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>	+ 3,215,865 »
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>	— 3,215,865 »
<i>Differenze totali</i>	»

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
20	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
21	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
23	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
24	Doti dipendenti da pie fondazioni.
25	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
26	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
30	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie sopresse.
33	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
36	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
37	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
44	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Elenco N. 3.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed a personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
14	Spese di liti e di coazione.
15	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere.
16	Tassa di manomorta.
17	Imposta di ricchezza mobile.
18	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
19	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
22	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
28	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
31	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 con le relative tabelle B e C e gli elenchi 1 e 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

TABELLA II.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Rendite sul debito pubblico nazionale 3 e 5 per cento ed estero	11,292 »
2	Rendita 4.50 per cento al netto pervenuta in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339	1,550,708 »
3	Prodotto di beni stabili	7,000 »
4	Censi, canoni, livelli, ecc.	330,000 »
5	Crediti fruttiferi	3,000 »
6	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	5,000 »
		1,907,000 »
Proventi diversi.		
7	Ricuperi e proventi diversi	45,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	5,000 »
		50,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	100,000 »
10	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	100,000 »
		200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	50,000 »
13	Prezzo vendita beni di enti conservati	240,000 »
14	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	3,000 »
15	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »
		300,000 »

R I A S S U N T O.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	1,907,000 »
Proventi diversi	50,000 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	1,957,000 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	300,000 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	500,000 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	2,457,000 »

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898.

PARTE PRIMA.		
SPESA PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESA EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	45,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	12,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	9,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	10,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »
		95,000 »
Spese di liti e contrattuali.		
7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		12,000 »

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	55,000 »
10	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	62,000 »
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	50,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		169,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	60,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	205,000 »
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorî (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
		288,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
17	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	600,000 »
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	17,000 »
19	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze, all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto (Spese fisse ed obbligatorie)	50,000 »
		842,000 »
Casuali.		
21	Spese casuali	10,000 »

Fondi di riserva.		
22	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	18,000 »
23	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		20,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
24	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	4,935 »
25	Compensi per lavori straordinari	8,000 »
26	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	2,000 »
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	10,000 »
		24,935 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa oblig.)	20,000 »
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	180,000 »
		200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
30	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	240,000 »
		240,000 »
<i>Da riportarsi</i>		240,000 »

	<i>Riporto</i>	240,000 »
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	55,000 »
32	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
33	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		300,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
<i>Spesa ordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
34	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,662 32
35	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei ed oggetti d'arte	85,119 20
36	Assegno alla congregazione di carità di Roma	180,000 »
37	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	200,000 »
38	Assegno al Comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		472,781 52
TITOLO II.		
<i>Spesa straordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
39	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria)	23,283 48

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	95,000	»
Spese di liti e contrattuali	12,000	»
Contribuzioni e tasse	169,000	»
Spese patrimoniali	288,000	»
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	842,000	»
Casuali	10,000	»
Fondi di riserva	20,000	»
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		1,436,000 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	24,935	»
---------------------------------------	--------	---

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	300,000 »
	500,000 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	524,935 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,960,935 »
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
—	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	472,781 52
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	23,283 48
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	496,065 »
INSIEME (Parte prima e seconda)	2,457,000 »

Differenza »

RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.

CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive »

CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali »

Differenze totali »

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.
13	Riparazioni ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
16	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
18	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
20	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Spese diverse per concentramento di monache.
27	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
28	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
29	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
30	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
31	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
32	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
33	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.
39	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzione di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Imposta di ricchezza mobile.
11	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 con le tabelle e gli elenchi che lo accompagnano.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento della « Interpellanza del senatore Mariotti al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se e quando sarà pubblicato, per decreto reale, il testo unico della legge comunale e provinciale autorizzato dall'art. 14 della legge 11 luglio 1894 ».

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Per facilitare la discussione del bilancio dell'interno io rinunzierei volentieri allo svolgimento dell'interpellanza, contentandomi di conoscere, qualora piaccia alla cortesia del presidente del Consiglio di

dirmelo, quale è il suo pensiero sopra questa interpellanza.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI RUDINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo subito all'onor. senatore Mariotti. Ho già disposto che si facciano al Ministero gli studi per il testo unico che Ella desidera, e che siano anche sottoposti al Consiglio di Stato. Quanto alla pubblicazione non potrei prendere impegno preciso, perchè siccome sono già innanzi al Senato alcuni disegni di legge che modificano la legge comunale e provinciale, bisognerà che mi regoli secondo si regolerà il Senato del Regno.

Senatore MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARIOTTI. Per ora mi contento della preparazione del progetto del testo unico; a suo tempo mi permetterò di rammentare al presidente del Consiglio la esecuzione del desiderio di tutti i comuni.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1897

PRESIDENTE. Così l'interpellanza del senatore Mariotti è esaurita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani che avrà luogo alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 94).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 84);

Sopraelevazione di due lati del fabbricato ove ha sede il Ministero dei lavori pubblici (N. 83);

Stanziamiento di un nuovo capitolo di lire 28,800 nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze, esercizio 1896-97, per far fronte, in via transitoria, alle eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa all'azienda del R. teatro S. Carlo in Napoli (N. 95).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Istituzione del riscontro effettivo sui magazzini e depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato (N. 91):

Votanti	66
Favorevoli	61
Contrari	5

(Il Senato approva).

Leva militare marittima sui nati nel 1877 (N. 93):

Votanti	66
Favorevoli	64
Contrari	2

(Il Senato approva).

Impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria (N. 89):

Votanti	66
Favorevoli	62
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 76);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 88):

Votanti	66
Favorevoli	58
Contrari	8

(Il Senato approva).

Sistemazione del palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, all'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia (N. 87):

Votanti	66
Favorevoli	59
Contrari	7

(Il Senato approva).

Riordinamento dei servizi di pubblica sicurezza nella capitale del Regno (N. 79):

Votanti	66
Favorevoli	61
Contrari	5

(Il Senato approva).

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

La seduta è sciolta (ore 18 e 95).